



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 101 del 09/10/2019

Oggetto: autorizzazione al pagamento del 50% delle competenze legali in favore dell'avv. Antonio Petrozziello relative al giudizio R.G. 1436/2018 Trib. AV- sez. lavoro.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

-che, con ricorso presentato in data 16.04.2018 innanzi al Tribunale di Avellino-sez. lav., l'avv. Cesare De Stefano, responsabile dell'ufficio legale di AIR MOBILITA' Srl, conveniva in giudizio l'A.I.R. S.p.a ed AIR MOBILITA' Srl chiedendo al Giudice adito di voler accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di responsabile unità amministrativa organizzativa complessa parametro 250, in subordine nella qualifica di responsabile unità amministrativa parametro 230, ed in via più gradata nella qualifica di coordinatore di esercizio parametro 205 (ex CCNL 27.11.2000);

-che, successivamente, con atto di transazione intervenuto fra le parti, AIR MOBILITA' riconosceva all'avv. De Stefano l'inquadramento nella qualifica di coordinatore di ufficio parametro 205, senza nulla disporre sulle spese di lite;

-che, con pec del 05.09.2019, l'avv. Antonio Petrozziello, in virtù del vincolo di solidarietà stabilito dall'art. 68 legge nazionale forense, chiedeva ad A.I.R. S.p.a, ad AIR MOBILITA' Srl ed all'avv. Cesare De Stefano il pagamento delle sue competenze di lite ammontanti ad € 3.939,00;

-che, con nota prot. 0012342/19 del 02.10.2019, al fine di evitare una dispendiosa procedura monitoria da parte dell'avv. Petrozziello, l'avv. Cesare De Stefano comunicava all'azienda la disponibilità ad accollarsi metà delle spese legali chieste dal prefato professionista;

Rilevato:

-che l'art. 68 della Legge Professionale Forense (R.D.L. n.1578 del 27/11/1933) prevede che "Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso" per cui la proposta formulata dall'avv. Cesare De Stefano risulta vantaggiosa per l'azienda la quale, in mancanza, sarebbe obbligata per l'intero importo;

Considerato:

-che in data 03.10.2019 l'avv. Petrozziello ha inviato ad AIR MOBILITA' Srl fattura elettronica n. 20-19 con la quale chiede il pagamento della somma di € 1.840,00 per onorari, € 129,50 per spese esenti, oltre iva e cap, pari alla metà dell'importo complessivo richiesto in precedenza;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Antonio Petrozziello della somma di € 1.840,00 per onorari, € 129,50 per spese esenti, oltre iva e cap.;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2019-2021;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Antonio Petrozziello, della somma di € 1.840,00 per onorari, € 129,00 per spese esenti, oltre iva e cap, pari alla metà delle competenze precedentemente

richieste per il giudizio R.G. lav. n. 1436/2019 proposto dall'avv. Cesare De Stefano c/ AIR S.p.a., nonché AIR MOBILITA' Srl, successivamente transatto;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto De Sio -